

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, terza sezione civile, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

- Dott. Emilia Salvatore - Presidente rel.
- Dott. Pietro Guidotti - Consigliere
- Dott. Fabio Florini - Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.411 / 2015 V.G.

promosso da:

IL CASO.it
 e Avv. , rappresentato e difeso dall'avv
 in forza di procura in calce al reclamo,
 presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, via delle
 Lame n.2; reclamante

Contro

srl in liquidazione, in persona del legale rappresen-
 tante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

ed elettivamente do-
 miciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Rubbiani n
 10 ,come da procura in calce alla memoria di costituzione;

resistente

, in qualità di Commissario Giudiziale di
 srl in liquidazione in Concordato Preventivo, rappre-
 sentato e difeso dall'a ed elettivamente domiciliato pres-

M

so lo studio del difensore, come da procura in calce alla memoria di costituzione;

_____, in qualità di Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo di _____ srl in liquidazione, non costituito;

Oggetto: Ricorso ex art. 183 L.F. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rimini in data 18-11-2015 di omologa del concordato preventivo con cessione di beni di _____ srl in liquidazione

L'_____, creditore di _____ srl in liquidazione per un credito di natura professionale pari a € 881.600,00 oltre accessori ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Rimini in data 18-11-2015 di omologa del concordato preventivo con cessione di beni proposto dalla predetta società, riproponendo le contestazioni già poste a fondamento dal creditore in sede di opposizione all'omologazione proposta nel corso del giudizio di omologa ex art 180 LF.

Il reclamante censura la decisione del tribunale e la proposta concordataria nella parte in cui prevede l'integrale soddisfacimento dei crediti per Iva e ritenute per imposte dirette ma non l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati speciali e generali assoggettati a falcidia, in tal modo determinando l'alterazione della graduazione delle cause legittime di prelazione; deduce la deroga al sistema tipico della proposta concordataria che richiede l'integrale soddisfacimento dei

M

creditori privilegiati muniti di privilegio generale, anche in ipotesi di apporto di finanza esterna o di insufficienza patrimoniale, concludendo per l'accoglimento del reclamo e la revoca del decreto di omologa del concordato, con il favore delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il commissario giudiziale di [redacted] srl in liq. e concordato preventivo dot. [redacted] eccependo il difetto di interesse ad agire dell [redacted] posto che il suo credito in sede di concordato risulta soddisfatto in misura superiore rispetto all'eventuale sua liquidazione in sede fallimentare; nel merito dovendosi ritenere del tutto ammissibile e conforme al modello legale la proposta concordataria, senza alcuna deroga al modello legale tipico tenuto conto che l'apporto di finanza esterna si sottrae al divieto di alterazione delle cause di prelazione se proveniente dal terzo ed estranea al patrimonio della società, concludendo per il rigetto del reclamo, con il favore delle spese di lite.

Si è inoltre costituita in giudizio la società [redacted] srl in liquidazione deducendo l'infondatezza del reclamo e la correttezza delle argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di omologa del concordato e chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

Tanto premesso ritiene il Collegio che il reclamo proposto dall' [redacted] non meriti accoglimento.

In primo luogo, con riferimento alla dedotta carenza di interesse ad agire da parte dell [redacted] l'eccezione risulta infondata posto che il reclamo proposto è finalizzato al riconoscimento in misura integrale del proprio credito e non solo in parte, come ritenuto dal Tribu-

nale in sede di omologazione, senza alcuna soddisfazione per i creditori di grado inferiore e ciò è di per sé sufficiente sotto il profilo dell'interesse ad agire del creditore .

Nel merito, con il primo motivo di gravame, _____ contesta la proposta concordataria nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che in sede di proposta di concordato preventivo con cessione di beni sia ammissibile ex art 160 comma 2 LF il pagamento non integrale non solo del privilegio speciale ma anche dei crediti assistiti da privilegio generale in caso di incapacienza del patrimonio sociale e che in ipotesi di finanza esterna, non sussista il divieto di alterazione delle cause di prelazione.

Nel caso in esame la proposta concordataria prevedeva l'apporto da parte di un socio di riferimento del gruppo _____, di € 1.619.000,00, da versare entro sei mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, somma destinata al pagamento integrale dei compensi spettanti ai professionisti che avevano assistito la società per l'avvio e la prosecuzione della procedura; al pagamento integrale dei crediti erariali non falcidiabili (iva e imposte dirette), al pagamento in misura del 4% degli altri creditori , compresi quelli muniti di privilegio generale per i quali in sede di proposta era già previsto il pagamento in misura pari al 19%.

Sostiene il reclamante che anche la somma posta a disposizione del terzo in quanto destinata ad entrare nel patrimonio sociale deve essere ripartita secondo i criteri dettati dalla legge, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Ai fini della qualificazione della cd finanza esterna e della sua

u

destinazione tutte le parti hanno richiamato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che :

“ l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorchè risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo

L'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale dei crediti posposti, s'infrange contro la constatazione che la liquidità offerta, qualora transiti nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l'ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori (Cass.Civ 2012/9373).

Ai fini della qualificazione dell'apporto del terzo come finanza esterna ciò che assume particolare rilievo è se la somma entri o meno a far parte del patrimonio sociale ed in tale prospettiva assume rilievo il momento in cui la somma viene erogata, se prima o dopo la proposta concordataria e le condizioni su cui si fonda , dovendosi qualificare finanza esterna che si sottrae al divieto di cui all'art 160 comma 2 LF solo quella che venga apportata dopo la presentazione della proposta di concordato o dopo l'omologazione, poiché in tali ipotesi l'apporto non



incide sull'attivo e sul passivo della società, né il terzo vanta alcun diritto di rimborso verso la società.

Nella relazione integrativa redatta dal Commissario giudiziale ex art 172 lf si dava atto che il socio di riferimento aveva posto a disposizione la somma di € 1.610.000,00 depositando fideiussione bancaria a favore della società, somma che sarebbe stata entrata nella disponibilità della società solo a seguito dell'omologa del concordato, destinata al pagamento dei crediti indicati, senza alcun diritto di rimborso del terzo.

Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto in sede di omologa che l'apporto del terzo integrasse finanza esterna, in quanto subordinato all'omologa del concordato e destinata al pagamento di alcuni dei creditori dunque con un vincolo di destinazione specifico e senza alcun obbligo di restituzione da parte della società.

Sostiene il reclamante che il socio di riferimento aveva assunto il proprio impegno irrevocabile già in sede di formulazione della proposta di concordato e che nel corso del procedimento avesse cercato di modificare i termini della proposta con la lettera di impegno del 24-12-2014 al fine di renderla conforme alla proposta di concordato, mettendo a disposizione della procedura le relative somme in epoca precedente all'omologa per cui le somme erano di fatto entrate a far parte del patrimonio sociale.

L'assunto è infondato posto che l'impegno irrevocabile assunto dal socio di riferimento era quello di mettere a disposizione le somme in favore della società solo a seguito dell'omologazione del concordato e con una destinazione specifica, per cui le modifiche e precisazioni interve-

nute nel corso della procedura non hanno mutato nei termini essenziali l'obbligo assunto, la sua qualificazione giuridica e la sua finalità

Il reclamante con il secondo motivo contesta la possibilità di sottoporre a falcidia e degradare a chirografo il privilegio generale in ipotesi di incapacienza dei beni della società debitrice ai sensi degli artt. 160 Lf e 2741 cc ,così come contesta il pagamento integrale dei crediti erariali attesa la falcidia di privilegi di grado anteriore, da cui secondo la tesi del reclamante discenderebbe l'inammissibilità della proposta di concordato .

Le censure proposte non meritano accoglimento.

La giurisprudenza di merito nell'interpretare l'art 160 comma 2 L.F. secondo una lettura sia letterale che sistematica della normativa dettata in tema di concordato preventivo e fallimentare, ha più volte ribadito la possibilità della decurtazione non solo del privilegio speciale ma anche del privilegio generale, nella parte in cui il relativo credito risulti incapiante rispetto all'attivo.

Una tale interpretazione, oltre a trovare riscontro nella relazione illustrativa del Governo al dlgs 169/2007 che ha modificato l'art 160LF, è conforme al dettato dell'art'182 ter LF che ammette una decurtazione dei crediti di enti gestori di forme di previdenza ed assistenza muniti di privilegio generale, con possibilità di soddisfazione in misura non integrale in alcuni casi ,così come pure l'art 124 L.F. dettato in tema di concordato fallimentare, laddove è previsto un pagamento in via percentuale sia del credito munito di privilegio speciale che generale in caso di incapacienza dell'attivo, per cui i rilievi svolti sul punto dal reclamante risultano infondati



Con il terzo motivo l' _____ contesta il provvedimento assunto dal Tribunale per avere derogato allo schema legale tipico della proposta di concordato ed aver ritenuto ammissibile un pagamento in percentuale del privilegio speciale e generale, garantendo poi un pagamento in percentuale dei crediti chirografari, non consentito neppure in ipotesi di finanza esterna.

Oltre alle considerazioni già svolte occorre ribadire che in ipotesi di finanza esterna non opera il vincolo del rispetto della graduazione e dell'ordine dei privilegi, dovendosi per altro rilevare che nel caso concreto non risulta in ogni caso violato l'art 160 LF in quanto la somma erogata dal terzo dopo l'omologa del concordato era destinata a pagare integralmente i crediti prededucibili dei professionisti, crediti erariali (iva e imposte dirette) non fideiurari e per la restante parte il privilegio speciale e generale incapiente, come tale degradato a chirografo oltre al credito chirografario tutti in eguale misura, per cui non è riscontrabile alcuna violazione delle cause di prelazione ed anche sotto tale profilo il reclamo risulta infondato.

Per quanto detto il reclamo proposto da _____ non merita accoglimento, con conseguente condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle parti resistenti costituite che si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti di legge per porre a carico della reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art 13 TU 115/2002, come modificato dalla L.228/2012;

PQM

Visto l'art. 183 L.F.



Rigetta il reclamo come sopra proposto da _____ e conferma il provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Rimini in data 18-6-2015.

Condanna il reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ srl in liquidazione e di _____ in qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo _____

_____ srl che liquida per ciascuna delle parti in € 16.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.

Sussistono i presupposti per porre a carico del reclamante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art 13 TU 115/2002, come modificato dalla l.228/2012

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 16-10-2015

Il Presidente est.

Dott. Emilia Salvatore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Lorella Soldati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Lorella Soldati